

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: ECONOMIA ITTICA E GEST. SOST. DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE

N. G11237 del 04/08/2014

Proposta n. 13492 del 01/08/2014

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1198/2006 relativo FEP 2007-2013 e Reg. (CE) n. 498/2007 s.m.i. - Approvazione modifiche ed integrazione delle "Disposizioni operative e percorso procedurale per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013" approvate con determina dirigenziale n. G00859/2014.

Proponente:

Estensore	CASSITTO LUISA	_____
Responsabile del procedimento	CASSITTO LUISA	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1198/2006 relativo FEP 2007-2013 e Reg. (CE) n. 498/2007 s.m.i. – Approvazione modifiche ed integrazione delle “Disposizioni operative e percorso procedurale per l’esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013” approvate con determina dirigenziale n. G00859/2014.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Economia Ittica e Gestione Sostenibile delle Risorse;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L. n. 83/2012, ed in particolare il comma 2 dell’art. 18, convertito in L 134/2012;

VISTO il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP);

VISTO il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca, in particolare l’art. 39, paragrafo 4, del regolamento applicativo, che prescrive che l’Autorità di Gestione stabilisce per iscritto norme sostanziali e procedure relative sia alle verifiche amministrative che a quelle in loco;

VISTA la D.G.R. n. 862 del 21.11.2008 “Reg.(CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP)- Approvazione del Piano di attuazione regionale e modulazione delle risorse finanziarie per il periodo 2007-2013.”;

VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP 2007-2013 nell’ambito del Programma Operativo sottoscritto in data 18.9.2008 dal MIPAAF – Direzione Generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura e dalle Regioni, in particolare l’art. 1, comma 2, che identifica le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione agli Organismi Intermedi (O.I.) e l’articolo 3, punto IV, che identifica le misure FEP gestite direttamente dalle Regioni in qualità di O.I.;

VISTA la Convenzione stipulata in data 17.3.2010 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e la Regione Lazio per l’esecuzione delle attività delegate nell’ambito delle misure di competenza regionale di cui all’Accordo Multiregionale, repertoriata al Registro Cronologico con n. 12718, del 21.4.2010;

VISTO il D.M. n. 13, del 21.4.2010, che approva il “Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di Gestione – Programma Operativo FEP 2007-2013” che, tra l’altro, al capitolo 4.1.3, stabilisce che la fase della revisione si applica a tutte le tipologie della richiesta di pagamento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A6503, del 29.11.2010, che approva il documento “Disposizioni operative regionali per l’esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo

Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 e percorso procedurale organizzativo”, applicato per gli avvisi pubblici pubblicati nel 2010;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A6787, del 7.12.2010, che approva il Manuale delle procedure e dei controlli del Referente regionale dell’Autorità di Gestione - Programma Operativo FEP 2007-2013;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G00859/2014 che approva il documento “Disposizioni operative regionali per l’esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 e percorso procedurale organizzativo”;

VISTO il Programma Operativo (PO) nazionale dell’intervento comunitario del FEP in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 come, da ultimo, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2013) 119 del 17/01/2013;

CONSIDERATO che:

- le recenti disposizioni nazionali in materia di finanza pubblica, connesse con la necessità di mantenere le convergenze delle economie degli Stati Membri dell’Unione Europea verso specifici parametri comuni a tutti e condivisi in seno al Patto di Stabilità, hanno sortito l’effetto di ridurre in maniera drastica i trasferimenti statali agli Enti locali comprimendo al tempo stesso la liquidità e la possibilità di anticipazione anche per gli investimenti relativi al FEP Lazio 2007/2013;
- l’obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell’indebitamento netto degli enti territoriali e che ciò rende particolarmente arduo il reperimento delle risorse finanziarie per gli investimenti da parte degli Enti Locali;
- la difficoltà per gli Enti Locali di reperire le risorse finanziarie per l’avvio degli investimenti finanziati nell’ambito del FEP Lazio 2007/2013 pone a rischio il raggiungimento degli obiettivi relativi ad alcune misure di rilevante importanza;

RILEVATO, inoltre, che la mancanza di liquidità espone spesso i soggetti pubblici al pagamento degli interessi di cui all’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010;

CONSIDERATO altresì, la crisi economica e finanziaria che investe l’intero comparto del settore della pesca e dell’acquacoltura e che determina anche per i soggetti privati, alcune difficoltà nel reperire, in tempi brevi, le risorse finanziarie per la realizzazione delle fasi propedeutiche all’avvio dei lavori;

EVIDENZIATO che nell’ambito delle “disposizioni operative e percorso procedurale per l’esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013” approvate con determinazione dirigenziale n. G00859/2014 si dispone che i soggetti pubblici e privati possono usufruire dell’anticipazione solo entro e non oltre tre mesi dalla data di notifica dell’atto di concessione e che ciò comporta, per gli stessi soggetti, difficoltà per l’avvio dei lavori;

RITENUTO altresì opportuno, al fine di evitare penalizzazioni agli Enti pubblici e agli operatori economici del settore ittico che, per motivazioni non derivanti dalla propria volontà, non possono rispettare i termini previsti per la presentazione della domanda di anticipo e di acconto di cui agli artt. 17 e 18 delle “disposizioni operative e percorso procedurale per l’esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013” approvate con Determinazione Dirigenziale n. G00859/2014;

VISTO l'allegato A denominato "Modifica ed integrazione delle disposizioni operative e percorso procedurale per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013";

RITENUTO che alcune specifiche modifiche da apportare alle norme contenute nel succitato allegato A possano contribuire alla risoluzione delle problematiche esposte sia afferenti al settore pubblico che privato;

RITENUTO pertanto necessario, nell'ambito degli interventi finanziati a favore dei soggetti pubblici e privati in attuazione delle misure degli Assi I, II, III del PO – FEP Lazio 2007/2013, procedere all'attuazione di tali specifiche modifiche ed in particolare a quelle riguardanti l'erogazione delle anticipazioni e degli acconti relative al modificato ed integrato degli artt. 17 "Anticipo" e 18 "Acconto" delle "disposizioni operative e percorso procedurale per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013" all'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO quindi, per le motivazioni su indicate, che le disposizioni di cui all'allegato A, possano avere validità anche per tutti progetti ancora in itinere a valere sugli Assi I, II, e III del PO- FEP 2007/2013;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il documento denominato "Modifica ed integrazione delle disposizioni operative e percorso procedurale per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013", revisionato a seguito delle intervenute disposizioni sopra citate ed allegato parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano integralmente,

- di approvare il documento denominato "Modifica ed integrazione disposizioni operative e percorso procedurale per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013", ed allegato parte integrante della presente determinazione;

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con Legge 7 agosto 2012 m. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore
Roberto Ottaviani



REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013

(REG. (CE) N. 1198/2006 e REG. (CE) N. 498/2007 e s.m.i)

Modifica ed Integrazione delle disposizioni operative e percorso procedurale per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013.

Modifica ed integrazione degli artt. 17 e 18 – disposizioni operative e percorso procedurale per l'esecuzione del piano di attuazione regionale del fondo europeo della pesca (FEP) 2007-2013 approvate con determinazione dirigenziale n. G00859 del 30/01/2014

⇒ **Determinazione dirigenziale n. G00859/2014 :**

- Il testo riportato negli articoli 17 “ Anticipo” e 18 “Acconto”

viene così modificato e integrato:

TESTO APPROVATO CON DD G00859/2014	TESTO INTEGRATO E MODIFICATO
<p>...omissis....</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 (Anticipo)</p> <p>L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione. Può essere corrisposto per un importo minimo del 20% fino ad un importo massimo del 50% del contributo concesso.</p> <p>L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento” e della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> o dichiarazione di inizio delle attività progettuali sottoscritta dal beneficiario (dal RUP nel caso di Enti Pubblici) e, se del caso, dal tecnico progettista, con indicazione della data di inizio della stessa. Nel caso di soggetti pubblici deve essere presentata documentazione attestante la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria; o polizza fideiussoria, secondo il modello “fac-simile polizza“ <i>allegato</i> alle presenti disposizioni, emessa a favore della Regione Lazio, di importo pari al 110% dell'anticipo concesso, prestata da imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, sulla base degli elenchi pubblicati dallo stesso Istituto, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere un periodo di validità corrispondente alla durata dei lavori, con rinnovo automatico semestrale sino a quando la Regione Lazio non ne autorizzi lo svincolo. <p>Una volta eseguiti con esito positivo i necessari accertamenti e controlli amministrativo-contabili, comprovanti la funzionalità delle opere, la riconciliazione della spesa come risultante dall'accertamento finale dei lavori, potrà essere richiesto lo svincolo delle garanzie. In assenza totale o parziale dei predetti presupposti l'Amministrazione Regionale avvia le procedure di incameramento della polizza fideiussoria prestata a garanzia secondo le modalità previste per la gestione ed il recupero del debito in caso di anticipo su cauzione.</p> <p>Lo svincolo delle garanzie, viene disposto dall'Area Economia Ittica e Gestione Sostenibile delle Risorse, a seguito della trasmissione da parte dell'ADA competente per territorio, dell'elenco delle domande liquidate a saldo (<i>Allegato 5</i>). L'Amministrazione Regionale comunica lo svincolo della garanzia tramite lettera indirizzata all'Ente garante, al Beneficiario ed alla Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi in qualità di Organismo pagatore per il PO-FEP 2007/2013, secondo il modello “fac-simile svincolo polizza” allegato alle presenti disposizioni (<i>Allegato 6</i>); 24</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 (Anticipo)</p> <p><i>L'anticipo deve essere richiesto entro tre mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione, tale termine può essere eventualmente prorogato, a seguito di una richiesta motivata da parte del beneficiario. Sarà cura dell'ADA competente per territorio valutare l'ammissibilità della richiesta di proroga, fermo restando il termine ultimo previsto per la ultimazione dei lavori, come risulta dall'atto di concessione.</i></p> <p><i>Non saranno ammissibili le richieste di proroga della domanda di anticipo che presentano motivi dipendenti dalla volontà del beneficiario.</i></p> <p><i>La domanda di pagamento di anticipo deve sempre precedere la domanda di acconto di cui al successivo articolo 18.</i></p> <p>L'anticipazione può essere corrisposta per un importo minimo del 20% fino ad un importo massimo del 50% del contributo concesso.</p> <p>L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento” e della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dichiarazione di inizio delle attività progettuali sottoscritta dal beneficiario (dal RUP nel caso di Enti Pubblici) e, se del caso, dal tecnico progettista, con indicazione della data di inizio della stessa. Nel caso di soggetti pubblici deve essere presentata documentazione attestante la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria; ➤ polizza fideiussoria, secondo il modello “fac-simile polizza“ <i>allegato</i> alle presenti disposizioni, emessa a favore della Regione Lazio, di importo pari al 110% dell'anticipo concesso, prestata da imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, sulla base degli elenchi pubblicati dallo stesso Istituto, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere un periodo di validità corrispondente alla durata dei lavori, con rinnovo automatico semestrale sino a quando la Regione Lazio non ne autorizzi lo svincolo; ➤ autodichiarazione resa ai sensi dell'artt. 45 e 47 da parte dell'agente firmatario che dichiara di essere autorizzato dall'Ente garante a sottoscrivere la polizza fideiussoria, allegando copia di un documento in corso di validità. <p>Una volta eseguiti con esito positivo i necessari accertamenti e controlli amministrativo-contabili, comprovanti la funzionalità delle opere, la riconciliazione della spesa come risultante dall'accertamento finale dei lavori, potrà essere richiesto lo svincolo delle garanzie. In assenza totale o parziale dei predetti presupposti l'Amministrazione Regionale avvia le procedure di incameramento della polizza fideiussoria prestata a garanzia secondo le modalità previste per la gestione ed il recupero del debito in caso di anticipo su cauzione.</p> <p>Lo svincolo delle garanzie, viene disposto dall'Area Economia Ittica e Gestione Sostenibile delle Risorse, a seguito della trasmissione da parte dell'ADA competente per</p>

o nel caso di **soggetti pubblici**, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta dello stesso soggetto pubblico, utilizzando il modello fac-simile allegato alle presenti disposizioni (*Allegato 6*) con il quale il beneficiario si impegna a versare l'importo erogato a titolo di anticipo qualora ne sia disposta la decadenza totale o parziale;

o in caso di soggetti privati, sarà cura dell'ADA verificare la validità della documentazione antimafia (ove prevista) e del DURC;

o eventuale ed ulteriore documentazione prevista nei singoli avvisi pubblici.

Articolo 18 (Acconto)

La "domanda di pagamento" per la richiesta di acconto (allegata a ciascun avviso pubblico) può essere presentata solo se residua almeno la metà del tempo previsto per la ultimazione dei lavori come risulta dall'atto di concessione.

E' possibile richiedere un solo acconto per progetto. L'erogazione avviene in funzione della spesa sostenuta per Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) comprovata da fatture e da documenti probatori il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non deve superare l'80% del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'acconto dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori corredata da fatture e da documenti probatori dei lavori e degli acquisti oggetto dell'intervento sino ad allora realizzati e pagati.

Non potranno essere accolte positivamente le domande di pagamento di acconto alle quali sia allegata documentazione di rendicontazione di importo inferiore al 50% della spesa ammessa dall'atto di concessione e dalla eventuale variante in corso d'opera avanzata ed approvata, al netto delle spese generali.

Le domande di acconto devono essere istruite dalla competente Area Decentrata dell'Agricoltura entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario. Eventuali richieste di integrazione documentale da parte dell'ufficio precedente interrompe i tempi indicati. Ai fini dell'autorizzazione al pagamento dell'acconto (S.A.L.) il funzionario istruttore dovrà effettuare la verifica amministrativa della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e della domanda di pagamento del beneficiario e, se necessario, in base alla natura dell'operazione finanziata, effettuare una verifica in situ.

La copia dei documenti giustificativi di spesa vengono acquisiti agli atti, mentre le fatture originali rimangono al soggetto beneficiario, previo annullamento da parte del funzionario istruttore, con l'apposizione del timbro regionale, e la dicitura "Reg. CE 1198/2006", codice progetto, misura, data e firma, che ne acquisisce copia conforme. 25

Sarà cura dell'ADA competente, prima della predisposizione degli elenchi di pagamento verificare la validità del DURC (Legge n. 98/2013) e dell'Antimafia e, nel caso non sia in corso di validità, procedere ad una nuova richiesta.

territorio, dell'elenco delle domande liquidate a saldo (*Allegato 5*). L'Amministrazione Regionale comunica lo svincolo della garanzia tramite lettera indirizzata all'Ente garante, al Beneficiario ed alla Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi in qualità di Organismo pagatore per il PO- FEP 2007/2013, secondo il modello "fac-simile svincolo polizza" allegato alle presenti disposizioni (*Allegato 6*);

- nel caso di **soggetti pubblici**, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta dello stesso soggetto pubblico, utilizzando il modello fac-simile allegato alle presenti disposizioni (*Allegato 6*) con il quale il beneficiario si impegna a versare l'importo erogato a titolo di anticipo qualora ne sia disposta la decadenza totale o parziale.

In caso di soggetti privati, sarà cura dell'ADA verificare la validità della documentazione antimafia (ove prevista) e del DURC e di eventuale ed ulteriore documentazione prevista nei singoli avvisi pubblici.

Articolo 18 (Acconto)

La "domanda di pagamento" per la richiesta di acconto (allegata a ciascun avviso pubblico) può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori come risulta dall'atto di concessione.

E' possibile richiedere un solo acconto per progetto. L'erogazione avviene in funzione della spesa sostenuta per Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) comprovata da fatture e da documenti probatori il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non deve superare l'80% del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'acconto dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori corredata da fatture e da documenti probatori dei lavori e degli acquisti oggetto dell'intervento sino ad allora realizzati e pagati.

Non potranno essere accolte positivamente le domande di pagamento di acconto alle quali sia allegata documentazione di rendicontazione di importo inferiore al 50% della spesa ammessa dall'atto di concessione e dalla eventuale variante in corso d'opera avanzata ed approvata, al netto delle spese generali.

Le domande di acconto devono essere istruite dalla competente Area Decentrata dell'Agricoltura entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario. Eventuali richieste di integrazione documentale da parte dell'ufficio precedente interrompe i tempi indicati. Ai fini dell'autorizzazione al pagamento dell'acconto (S.A.L.) il funzionario istruttore dovrà effettuare la verifica amministrativa della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e della domanda di pagamento del beneficiario e, se necessario, in base alla natura dell'operazione finanziata, effettuare una verifica in situ.

La copia dei documenti giustificativi di spesa vengono acquisiti agli atti, mentre le fatture originali rimangono al soggetto beneficiario, previo annullamento da parte del funzionario istruttore, con l'apposizione del timbro regionale, e la dicitura "Reg. CE 1198/2006", codice progetto, misura, data e firma, che ne acquisisce copia conforme.

Sarà cura dell'ADA competente, prima della predisposizione degli elenchi di pagamento verificare la validità del DURC (Legge n. 98/2013) e dell'Antimafia e, nel caso non sia in corso di validità, procedere ad una nuova richiesta.

È riportato sia il testo **degli articoli 17 e 18** approvati con DD G00859/2014 sia quello modificato e integrato con il presente atto e sono riportate in corsivo le parti di testo modificate

Sul sito internet www.agricoltura.regione.lazio.it sarà reso disponibile il presente documento.